

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE “CONTRIBUTI DI SOLLIEVO” DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2022. DGR ABRUZZO N. 307 del 01.06.2023 – ANNUALITA' 2022 – EROGAZIONE ANNO 2024

RICHIAMATI:

- La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della ca legge 30 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330
Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021»;
- il DPCM del 27 ottobre 2020, pubblicato nella GU del 22 gennaio 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle regioni le risorse del triennio 2018 – 2020 del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo;
- la L.R. 23 novembre 2012, n. 57 e s. m. e i. “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”;
- la L.R. 27/12/2016, n. 43 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 570 del 10 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l’anno 2022, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di un’elevata intensità assistenziale nelle 24 ore”;
- la Deliberazione n. 707 del 17/11/2020 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale per la Non Autosufficienza per il triennio 2019 -2021;
- il DPCM del 28 dicembre 2021, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2021;
- il DPCM del 17 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. 301 del 27 dicembre 2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2022.

ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare “*contributi di sollievo*” a sostegno del caregiver familiare che cura e assiste la persona non autosufficiente nelle attività della vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. Per adempiere all’onere della cura si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato; collabora attivamente con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330

Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

ART. 2
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Beneficiari degli interventi di cui al presente avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto;

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: “Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (1), di un familiare o di un affine entro il secondo grado (2), ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3 (3), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

1 Per convivenza di fatto si intende la condizione di "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016).

2 Art. 74 e seguenti C.C. La parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Parenti di primo grado – Figli e genitori (linea retta); Parenti di secondo grado – Fratelli e sorelle (linea collaterale); Parenti di terzo grado: – Nipote e zia/o (linea collaterale) - Bisnipote e bisnonna/o (linea retta)

Art. 78 C.C. “L'affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge” (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità del coniuge con i parenti dell'altro coniuge corrisponde a quello della parentela sia nella linea retta sia in quella collaterale, si determina allo stesso modo del grado di parentela: Affini di primo grado

- Suocera/o e genero o nuora; Affini di secondo grado - marito e fratello del coniuge; Affini di terzo grado – zia/o del marito rispetto alla moglie e zia/o della moglie rispetto al marito.

3 Art. 33, c. 3 L.104/92 “...entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”

ART. 3
INTERVENTI EROGABILI

Con le risorse del Fondo Caregiver Familiare 2022 si intendono finanziare “**Contributi di Sollievo**” finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima riconducibili agli interventi declinati alla lettera c). comma 1, dell'art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022, “**interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio**

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330

Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell’assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità”.

L’effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito **Accordo di fiducia** tra il caregiver familiare ammesso a contributo e l’ECAD di riferimento in cui sia esplicitato l’impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell’assistito presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura; nel medesimo documento il caregiver individua il tipo di intervento che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare tempestivamente all’Ambito Territoriale Sociale qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell’assistito, decesso). L’accordo di fiducia ha la durata di mesi 6 (sei) dalla data della sottoscrizione.

L’attribuzione del beneficio economico a carico delle risorse oggetto del presente atto non può comportare una contrazione dei servizi già in godimento dalla persona assistita o di quelli da ricomprendere in nuovi o riformulati PAI.

ART. 4

ACCESSO AGLI INTERVENTI E INCOMPATIBILITA’

Non si possono erogare a carico del Fondo più di un contributo a favore del medesimo caregiver familiare né più di un contributo di sollievo per la cura della medesima persona assistita.

Può avanzare istanza di contributo di sollievo il caregiver familiare residente nella Regione Abruzzo e **anagraficamente convivente con la persona non autosufficiente** e non in grado di prendersi cura di sé, con la quale intercorrono i legami di cui all’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi dell’art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.

Il riconoscimento della condizione di persona con disabilità gravissima è effettuato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale che operano presso i Distretti Sanitari, utilizzando le scale di valutazione allegate al DM 26.09.2016 inerente il Fondo Non Autosufficienza 2016. Ai fini del presente procedimento, in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento, fanno fede pregresse attestazioni di disabilità gravissima rilasciate alla persona assistita.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e deve essere individuato dall’assistito e dai servizi sociosanitari quale soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito nel progetto assistenziale. **Il valore ISEE ordinario familiare del caregiver richiedente, in corso di validità al momento di presentazione dell’istanza, non deve essere superiore a 36.000 euro (cfr. DGR. n. 112 del 31 marzo 2017).**

In nessun caso è erogabile l’intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all’atto della richiesta. Il contributo economico già disposto

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330

Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di cura del familiare.

NON POSSONO ESSERE BENEFICIARI DEL FONDO IN QUESTIONE I SEGUENTI SOGGETTI:

- *i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo (ANNO 2024);*
- *i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali) comunque in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo (ANNO 2024);*
- *i caregiver familiari di disabili beneficiari di progetti finanziati con il fondo “Dopo di Noi” (ANNO 2024);*
- *i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, se in godimento nel periodotemporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo (ANNO 2024);*

**ART. 5
CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DI SOLLIEVO
E PRIORITA' DI AMMISSIONE**

L'importo del contributo erogabile è condizionato al grado dell'intensità del bisogno assistenziale del congiunto assistito, al grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare nonché all'ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, in cui sono presenti il caregiver familiare e l'assistito.

L'intensità del bisogno assistenziale della persona con gravissima disabilità assistita è quantificata dalle U. V. M. presso i Distretti Sanitari mediante gli strumenti già in uso nell'ambito del processo valutativo per l'accesso agli Assegni di cura previsti dalla programmazione regionale del FNA 2019-2021, *anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento.*

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330

Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

La rete socio-familiare-parentale e dei servizi di cura già a sostegno della persona con disabilità gravissima è valutata dai Servizi Sociali territoriali.

Gli ECAD attribuiscono i contributi di sollievo, tenendo conto dell'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita e della situazione socio-familiare come dai parametri fissati nelle successive tabelle a) e b), secondo la quantificazione risultante nella tabella c):

a) *Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE del nucleo familiare*

Valore ISEE Ordinario del nucleo familiare	Fascia di intensità di bisogno molto alto	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
Fino ad € 8.000,00	50 punti	40 punti	30 punti
Da € 8.000,01 ad € 11.000,00	45 punti	36 punti	27 punti
Da € 11.000,01 ad € 14.000,00	40 punti	32 punti	24 punti
Da € 14.000,01 ad € 17.000,00	35 punti	28 punti	21 punti
Da € 17.000,01 ad € 20.000,00	30 punti	24 punti	18 punti
Da € 20.000,01 ad € 23.000,00	25 punti	20 punti	15 punti
Da € 23.000,01 ad € 26.000,00	20 punti	16 punti	12 punti
Da € 26.000,01 ad € 29.000,00	15 punti	12 punti	9 punti
Da € 29.001,00 ad € 32.000,00	10 punti	8 punti	6 punti
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	5 punti	4 punti	3 punti

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330

Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

b) *Punteggio di valutazione della rete supporto familiare, sociale e sociosanitaria*

Situazione socio-familiare a sostegno quotidiano dell'assistito	Fascia di intensità di bisogno molto alto	Fascia di intensità di bisogno alto	Fascia di intensità di bisogno medio
Deficitaria	50 punti	35 punti	20 punti
Parzialmente deficitaria	30 punti	20 punti	10 punti
Lievemente deficitaria	15 punti	10 punti	5 punti
Per nulla deficitaria	0 punti	0 punti	0 punti

c) *Risultanze somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo*

Fasce punteggio complessivo	<i>Importo contributo di sollievo una tantum</i>
Da 100 a 90 punti	€. 1.000,00
Da 89 a 80 punti	€. 950,00
Da 79 a 70 punti	€. 900,00
Da 69 a 60 punti	€. 850,00
Da 59 a 50 punti	€. 800,00
Da 49 a 40 punti	€. 750,00
Da 39 a 30 punti	€. 600,00
Da 29 a 20 punti	€. 500,00
Sotto i 20 punti	€. 400,00

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330

Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, l'ECAD formula la graduatoria e, a parità di punteggio, precedono le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

- A. Genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore.**
- B. Caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.**

**ART.6
MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del presente avviso, potranno presentare istanza utilizzando il **modello di domanda** allegato.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità in corso di validità, del caregiver e del familiare assistito;
- titolo di soggiorno concesso al cittadino straniero laddove ricorra il caso;
- certificazione ***ISEE ordinario familiare 2023 non ristretto del caregiver richiedente non superiore a €.36.000,00, in corso di validità, con scadenza il 31.12.2024.***
(Ai fini dell'elaborazione dell'ISEE ordinario si deve tener conto della composizione del nucleo familiare al 31.12.2023);
- ***per i nuovi richiedenti:*** certificazione di disabilità del componente il nucleo familiare assistito dal caregiver familiare che versa in stato di disabilità e/o non autosufficienza (***così come definita dall'art. 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali***) quindi Verbale articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

Le istanze potranno essere presentate da parte di tutti i cittadini, residenti in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” e/o familiare, legale tutore/amministratore di sostegno o altro legittimato, **entro il termine del 12/06/2024 ore: 12:00 (termine perentorio)** e devono pervenire al protocollo generale del Comune di Ortona mediante:

- 1) Invio tramite pec all'indirizzo: **protocollo@pec.comuneortona.ch.it;**
- 2) Consegna a mano presso l'ufficio Protocollo del comune di Ortona: lunedì, mercoledì e venerdì

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330

Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

dalle ore 9:00 alle 12:00 - il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:30;

3) il sito dell'Ente nella sezione Istanze online e all'indirizzo

https://www.comuneortona.ch.it/portal/servizi/moduli/pre_auth, autenticandosi tramite SPID;

<p style="text-align: center;">ART. 7 ATTIVITA' ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI</p>

Saranno ammesse le istanze pervenute entro il termine di cui al precedente punto del presente Avviso, recanti i requisiti richiesti.

Le istanze pervenute oltre il suddetto termine o prive di detti requisiti e allegati, verranno escluse.

L' ECAD, concluso il processo di assegnazione dei benefici, provvederà all'erogazione degli stessi in due soluzioni:

- Il 50% dell'importo del contributo di sollievo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di Fiducia
- Il saldo entro 30 giorni dalla scadenza dell'Accordo di Fiducia, previa verifica del permanere dei requisiti che hanno dato origine all'attribuzione del suddetto contributo.

La mancanza di sottoscrizione del suddetto accordo è causa di decadenza dal contributo.

I competenti Servizi dell'Ambito sono tenuti a verificare il rispetto dell'Accordo sottoscritto e ad accertare situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di cura del familiare

<p style="text-align: center;">ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI</p>
--

Tutti i dati personali di cui l'ECAD verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali.

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330

Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART.7 L.N.241/90:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.8, comma 3, L.241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi, di cui al comma 2 del predetto articolo, sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Ortona
Oggetto del procedimento	Contributi di sollievo a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
Responsabile del procedimento	Avv. Luca Mastrangelo
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni alla data di scadenza
Data di conclusione del procedimento	31 Dicembre 2024
L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti	Segretariato Sociale dell'ECAD e dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese

Ortona, 02/05/2024

IL DIRIGENTE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Gianluca BRAGA
F . t o

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
ECAD ORTONA
F.to Avv. Luca MASTRANGELO

Comuni di

Ortona - Arielli - Canosa Sannita - Crecchio - Giuliano Teatino - Poggiofiorito - Tollo

Ufficio di Piano

Polo Eden - corso Garibaldi - 66026 Ortona (CH) - tel. 085.9057559 - 551 - fax 085.9066330
Sito web: www.comuneortona.ch.it - PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it